



# CITTA' DI CORSICO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 26/10/2023

L'anno 2023 addì 26 del mese di ottobre alle ore 21:30 nella sala consiliare Pietro Sanua sotto la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO	Presente	SPAGNUOLO ANGELO	Assente
CASARINI GIANDOMENICO	Presente	MASIERO ROBERTO	Presente
ASTORI ILARIO	Presente	MORETTO SABRINA	Presente
BOSI IACOPO	Assente	VITALI GIANLUCA	Presente
LAGONA GIUSEPPE	Presente	ERRANTE FILIPPO	Presente
CAIMI SABRINA	Presente	MAGISANO FRANCESCO	Presente
MERLINO DOMENICO	Presente	POGLIAGHI RITA	Presente
RAMPONI PIERLUIGI	Presente	MEI ROBERTO	Presente
RENNA GIULIA	Presente	RIGGIO MARIA	Presente
ROMANO ANDREA	Presente	INFOSINI GIUSEPPE	Presente
SPACCINI LUIGINA	Presente	RAPETTI LUIGI	Assente
GATTA SILVANA	Presente	SACCINTO ANTONIO	Presente
GESMUNDO MARCO	Presente		

Totale presenti: 22

Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, la Dott.ssa COLACCICO MARANTA.

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara	Presente	Assessore MAGNONI Maurizio	Presente
Assessore BERTINI Andrea	Presente	Assessore SALCUNI Stefano	Presente
Assessora CRISAFULLI Angela	Presente		
Assessore DI STEFANO Francesco	Presente		

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO.**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- nell'ultimo quadriennio, alla luce dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, si è registrato un incremento delle giocate e degli importi totali del gioco d'azzardo e dei giochi elettronici tale da arrivare a parlare di ludopatia, ancorché non automaticamente riconducibili ai residenti del territorio comunale;
- l'insorgenza della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico è caratterizzata da alcuni fattori di rischio, tra i quali vi è l'esposizione ad un'elevata offerta di possibilità di gioco e scommesse di soggetti sensibili o predisposti alla ludopatia, specie se associata a messaggi fuorvianti in merito alle effettive possibilità di vittoria o comunque, più o meno velatamente, istiganti al gioco;

### Vista:

- la legge regionale del 21 ottobre 2013, n. 8 "*Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico*" che:
  - 1 persegue l'obiettivo della prevenzione e del contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché l'obiettivo del trattamento e del recupero delle persone che ne sono affette e del supporto alle loro famiglie;
  - 2 stabilisce misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;
  - 3 all'art. 5 riconosce ai Comuni competenze riguardo ai divieti di installazione in luoghi sensibili;
  - 4 promozione di reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico;
  - 5 forme premianti per gli esercizi "No Slot" al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico.

Preso atto dell'art. 41bis "Requisiti per l'apertura di sale da gioco" del vigente Regolamento di polizia urbana del Comune di Corsico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 02 dicembre 2003, così come integrato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07 marzo 2012;

### Considerato che:

- si ritiene importante disciplinare le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali;
- tale disciplina ha l'obiettivo di:
  - 1 garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, quali il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza



## CITTA' DI CORSICO

urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

- 2 disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile;
- 3 perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
  - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura), sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
  - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
  - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno ampliare la vigente regolamentazione di cui al citato art. 41bis del Regolamento di Polizia Urbana, in particolare al fine di:

- restringere ulteriormente i criteri di applicazione stabiliti dalla normativa regionale, relativamente alle distanze minime;
- disporre limitazioni agli orari di apertura delle sale per l'utilizzo degli apparecchi da gioco;
- individuare modalità nell'esercizio delle sale gioco e obblighi di informazione alla clientela;
- prevedere limitazioni riguardo alla locazione degli immobili, alla società di gestione ed alle insegne;
- prevedere sanzioni principali, pecuniarie, ed accessorie, qualora si contravvengano i divieti stabiliti dal Regolamento;

**Richiamate** tutte le norme disciplinanti la materia, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto e in particolare:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 (TULPS) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la legge regionale del 21 ottobre 2013, n. 8, Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico;

**Visto** l'allegato "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito", proposto dalla Commissione Consiliare permanente Antimafia, legalità, trasparenza e sicurezza, così come approvato nella seduta del 17 luglio 2023, composto di n. 11 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, che si applica alle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS);

**Ritenuto** tale documento pienamente rispondente alle necessità dell'Ente sia in termini di rispondenza ai bisogni del territorio che di rispetto delle sensibilità politiche in materia di contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

**Considerato** che per l'attuazione del Regolamento non si prevedono maggiori oneri per il bilancio comunale;

**Acquisito** e allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area 4 ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'art 147-bis comma 1 del TUEL;

**Acquisito** ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del TUEL in merito agli effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimonio dell'ente;

La proposta iscritta all'ordine del giorno viene illustrata dal Consigliere Comunale Gianluca Vitali, Presidente della Commissione Consiliare permanente Antimafia, legalità, trasparenza e sicurezza;

Intervengono nel corso della discussione i Consiglieri Comunali: Filippo Errante, Francesco Magisano, Maria Riggio, Sabrina Caimi.

La trascrizione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e la discussione risulta altresì riproducibile dalla registrazione della seduta svoltasi in diretta *streaming* e presente sul sito web istituzionale del Comune di Corsico.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell'allegato "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito";

**Richiamata** la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, secondo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine all'assunzione del presente provvedimento;

Con votazione unanime favorevole espressa dai n. 22 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

**1 di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono

integralmente richiamate, l'allegato ad oggetto "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito", composto di n. 11 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2 **di prevedere** che il Regolamento in oggetto entra in vigore alla data di esecuzione della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente;
- 3 **di dare** atto che con l'entrata in vigore dell'approvando Regolamento sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia;

**Successivamente stante l'urgenza a procedere si passa alla votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 - IV^comma - del D.Lgs 267/2000.**

Con votazione unanime favorevole espressa dai n. 22 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**CITTA'  
DI CORSICO**

**Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Presidente del Consiglio  
CASARINI GIANDOMENICO**

**Il Segretario Generale  
COLACICCO MARANTA**



**CITTA'  
DI CORSICO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE  
E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE  
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO  
LECITO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE .....

## Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Finalità.....	4
Art. 3 - Principi generali .....	4
Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate.....	4
Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco .....	5
Art. 6 - Orari di esercizio delle attività.....	5
Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela.....	5
Art. 8 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno .....	5
Art. 9 - Sanzioni.....	6
Art. 10 - Norme di rinvio.....	6
Art. 11 - Norme transitorie e finali .....	6

## Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali, in particolare la L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modifiche. Resta fermo il rispetto della normativa edilizia, urbanistica, di sicurezza ed igienico sanitaria.
2. La gestione delle sale da gioco e dei singoli apparecchi da trattenimento sono, altresì, sottoposte alla disciplina del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, nonché alla normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in relazione ai criteri e ai parametri numerico quantitativi, prevista dal Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/1/2007 e, relativamente agli apparecchi di cui all'art.110 c. 6 del TULPS, dal Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 27/7/2011.
3. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale slot);
  - c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
  - d) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
4. Non sono oggetto del presente Regolamento:
  - e) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (dama, scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi effettuati tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - f) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
  - g) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
  - h) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
5. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art. 2 - Finalità**

1. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. La finalità ultima, pertanto, risulta quella di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione, inoltre, intende:
  - a) disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione;
  - b) favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

## **Art. 3 - Principi generali**

1. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
  - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
  - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria;
  - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
  - f) salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.
2. L'Amministrazione attraverso la raccolta, l'aggiornamento annuale e la pubblicazione dei dati, monitora puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e adotta tutte le azioni che si rendessero conseguentemente necessarie.

## **Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.

3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente.
4. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento, sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e s.m.i., è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi.
3. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

## **Art. 6 - Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 5;
  - b) individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
  - c) determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

## **Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;

- b) la messa a disposizione dei soli giochi e apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
  3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione Comunale.
  4. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

## **Art. 8 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. È vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento o di insegne luminose, anche non intermittenti, con riferimento esplicito al gioco d'azzardo.
6. Al fine di incentivare il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico, il Comune può determinare una percentuale di sconto sulle imposte comunali per:
  - a) gli esercizi che dismettono volontariamente apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
  - b) gli esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.
7. Il Servizio SUAP del Comune, inoltre, si impegna a rilasciare il marchio regionale 'No Slot' di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico", agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi

deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

8. Il Comune nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza, a parità di requisiti già previsti nei Regolamenti specifici, l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

## **Art. 9 - Sanzioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche al sistema penale", con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 16 relativamente alle sanzioni da pagare in misura ridotta.
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli Organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e a ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. Ferme restando le sanzioni previste dalla L.R. 21 ottobre 2013 n. 8, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale alla gravità del fatto contestato e, comunque, di importo massimo pari ad € 500,00.
5. Tra le sanzioni di cui al comma 4 si richiamano, in particolare:
  - a. la mancata esposizione all'interno di ciascun locale del cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato;
  - b. l'esposizione all'interno o all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute;
  - c. l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno o all'interno dei locali che siano visibili all'esterno;
  - d. l'inosservanza degli orari e, in particolare, delle fasce di salvaguardia.
6. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 l'Amministrazione destina i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente al finanziamento d'iniziative finalizzate alla prevenzione ed al recupero dei soggetti patologici o, in alternativa, a finalità di carattere sociale ed assistenziale.

## **Art. 10 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto previsto dalle leggi e dai Regolamenti comunali in vigore.

## **Art. 11 - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento si applicano a tutti i provvedimenti formalizzati ed agli atti stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Nel caso in cui le attività citate all'art. 8 comma 1 fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale prima dell'approvazione del presente Regolamento, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente provvedimento.



# CITTA' DI CORSICO

## REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 19/10/2023

Sottoscritto dal Dirigente  
POLIZIA LOCALE  
(ROMAGNUOLO FILOMENA)  
*con firma digitale*



**CITTA'  
DI CORSICO**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE  
LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 3038/2023, che non copre la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Corsico, li 19/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
Finanziario  
(BERTEZZOLO UMBERTO)  
con firma digitale